

Il **comma 6** fissa l'**aliquota** dell'imposta in una misura **di base** pari allo **0,76 per cento** (7,6 per mille).

E' data facoltà ai **comuni**, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di **modificare, in aumento o in diminuzione**, l'aliquota di base sino a **0,3 punti** percentuali.

I **commi 7 e 8** disciplinano le ipotesi di **aliquota ridotta ex lege**. In particolare, l'aliquota:

- è ridotta (comma 7) **allo 0,4 per cento** (4 per mille) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a **0,2 punti percentuali**;
- è ridotta (comma 8) **allo 0,2 per cento** (2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente **ridurre** la suddetta aliquota fino **allo 0,1 per cento**.

I **comuni**, inoltre, **possono ridurre** l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** (comma 9) nei seguenti casi:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

Si segnala che l'articolo 56 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni), introduce all'articolo 13 del D.L. n. 201 un **comma 9-bis**, prevedendo che i comuni possono **ridurre** l'aliquota di base **fino allo 0,38%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

Il **comma 10** introduce una **detrazione pari a 200 euro** dall'imposta dovuta **sull'abitazione principale**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

Per gli anni **2012 e 2013** è prevista una **maggiorazione** della suddetta **detrazione** per un ammontare pari a **50 euro** per ciascun **figlio** di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di 400 euro, al **netto della detrazione di base**.

E' data facoltà ai comuni di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso

il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992).

L'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario.

Il **comma 11 disciplina** il riparto del **gettito dell'IMU**, per il periodo sperimentale, tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni), prevedendo **l'assegnazione, dal 2012, allo Stato della quota pari alla metà dell'importo** ottenuto applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l'abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalle norme in esame, ovvero le detrazioni fissate *ex lege* e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.

Ai sensi del **comma 12**, il versamento dell'imposta è effettuato secondo modalità regolate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 13** mantiene **ferme** le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 23 del 2011:

- **articolo 9**, che contiene norme eterogenee in materia di "applicazione" dell'imposta, relative ai soggetti passivi, alle fattispecie di esenzione, alla possibilità del Comune di introdurre strumenti deflativi del contenzioso anche in materia di IMU;
- **articolo 14, commi 1 e 6**: si tratta, rispettivamente, della disposizione che sancisce la **indeducibilità** dell'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP, nonché della norma che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali - di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 - per i nuovi tributi previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2011, dunque anche in materia di IMU.

Viene inoltre modificato **l'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011**, anticipando dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2012 il calcolo dell'aliquota percentuale allo 0,6 per mille, indicata nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 504/1992, con

riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, come fonte delle **risorse destinate all'ANCI** per lo svolgimento, da parte dell'ANCI stessa, degli ulteriori compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del nuovo assetto di entrate tributarie ad essi spettanti e nella lotta all'evasione fiscale.

Il **comma 13** reca altresì disposizioni in materia di **sanzioni**, disponendo che si applichino alle violazioni connesse a tributi di carattere locale (tra cui l'IMU) le misure stabilite in via generale dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di definizione agevolata delle violazioni tributarie.

Infine, il comma 13 reca disposizioni relative alla **riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni**, disposta dall'articolo 2, commi 39 e 46, del D. L. 262/2006, in rapporto alla maggior gettito ICI a seguito dell'allargamento della base imponibile recate dal medesimo provvedimento. Per effetto delle disposizioni in commento, la **riduzione** è consolidata, a decorrere **dall'anno 2011, all'importo** risultante dalle **certificazioni** inviate ai comuni ai sensi del decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 14** reca l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, che ha introdotto l'esenzione ICI sulla "prima casa";
- il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 concernenti alcune potestà dei Comuni in materia di ICI;
- l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del **decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, rispettivamente concernenti l'applicazione dell'aliquota IMU stabilita *ex lege* in mancanza di tempestiva delibera di modifica da parte del comune, e la disposizione che affida ai comuni di stabilire le modalità di corresponsione dell'imposta;
- il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, ai sensi del quale il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI deve essere effettuato sulla base dei requisiti di ruralità indicati *ex lege* (articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993) anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricato. Tale abrogazione consegue alla circostanza che detti fabbricati rientrano ora nel campo applicativo dell'IMU;
- i commi da 2-*bis* a 2-*quater* del D.L. 70/2011, concernenti le procedure per la richiesta di accatastamento di fabbricati rurali.

Ai sensi del **comma 14-bis**, le domande di **variazione** della categoria catastale volte al riconoscimento della **ruralità degli immobili**, presentate anche dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis del D.L. 70 del 2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

I termini per la presentazione delle domande erano stati determinati dal citato **articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 70 del 2011**, che ha introdotte una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere **rurale** dei fabbricati (ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 557/1993). A tale scopo, le citate norme hanno disposto la presentazione di apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l'immobile ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. L'Agenzia del territorio - entro il termine del 20 novembre 2011 - verificata l'esistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione in termini, si consente al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Ove intervenga un motivato diniego entro il **20 novembre 2012**, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia.

Si demanda a un **decreto** del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge di conversione, la determinazione delle **modalità di inserimento** negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Ai sensi del successivo comma **14-ter**, è fatto obbligo di **dichiarare** al catasto edilizio urbano i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni** entro il **30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701).

Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28<sup>24</sup>), ovvero, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m<sup>2</sup>;

<sup>24</sup> Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

- b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- d) manufatti isolati privi di copertura;
- e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m<sup>3</sup>;
- f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

**Nelle more** della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (**comma 14-quater**), l'IMU viene corrisposta a titolo di **acconto** e salvo conguaglio, sulla base della **rendita delle unità similari** già iscritte in catasto.

Le norme demandano ai **Comuni** la determinazione del conguaglio dell'imposta, a seguito di attribuzione di rendita catastale secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 701 del 1994.

Infine, il **comma 14-quater** disciplina le conseguenze dell'eventuale **inottemperanza** all'obbligo di dichiarazione. In particolare in tal caso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005).

Le norme fanno salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652.

## **5.2 Le modifiche in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di fondo perequativo (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)**

Le ulteriori disposizioni recate dall'**articolo 13** del D.L. n. 201 del 2011 riguardano altri aspetti della finanza municipale, tra cui in particolare il **fondo sperimentale di riequilibrio** e del **fondo perequativo**.

Il **comma 17** dispone la variazione del **fondo sperimentale di riequilibrio** e del **fondo perequativo** di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna<sup>25</sup>, in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base, derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 dell'articolo 13.

<sup>25</sup> Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Per quanto riguarda le altre autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42/2009, prevedendosi peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito stimato in questione.

L'importo complessivo della riduzione di cui al comma 17 è stimato in 1.627,4 milioni per il 2012, in 1.762,4 milioni per il 2013 e in 2.162 milioni per il 2014.

Si segnala che sul **fondo sperimentale di riequilibrio comunale** intervengono anche ulteriori articoli del decreto-legge in esame.

In particolare, l'**articolo 14** ne prevede, al **comma 13-bis**, una riduzione in misura pari ai maggiori introiti derivanti ai comuni dalla maggiorazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (che la relazione tecnica quantifica in circa 1 miliardo di euro a decorrere dal 2013).

L'**articolo 28** ne dispone, al **comma 7**, una riduzione per complessivi 1.415 milioni a decorrere dall'anno 2012, da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge (comma 9).

Per quanto concerne le disponibilità del **Fondo sperimentale di riequilibrio comunale**, si ricorda che, nel **bilancio** di previsione per il 2012 (legge n. 184/2011), tale fondo - istituito nel corso dell'esercizio finanziario 2011 con una dotazione di 8.375,9 milioni di euro, ai sensi del D.M. Interno 21 giugno 2011 – risulta dotato di **7.963,7 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2012, 2013 e 2014** (capitolo 1350/Interno).

A seguito delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 201 del 2011, le disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio subiscono le seguenti riduzioni:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Articolo 13, comma 17	-1.627	-1.762	-2.162
Articolo 14, comma 13-bis	0	-1.000	-1.000
Articolo 28, comma 7	-1.450	-1.450	-1.450
<b>TOTALE RIDUZIONI</b>	<b>-3.077</b>	<b>-4.212</b>	<b>-4.612</b>

I **commi 18 e 19** intervengono sui cespiti che **alimentano il Fondo sperimentale di riequilibrio** istituito dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n.

23/2011, disponendo che al Fondo **confluisca anche il gettito della compartecipazione IVA**, prevista dal comma 4 dell'articolo 2.

Tale inclusione opera per tutto il triennio di sperimentazione dell'IMU stabilito dal comma 1 dell'articolo 13, vale a dire per gli **anni dal 2012 al 2014**.

Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, il Fondo è stato istituito per realizzare in forma progressiva, in una durata prevista per tre anni e comunque fino a quando non verrà attivato il Fondo perequativo previsto dall'articolo 13 del decreto medesimo, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare. Il Fondo è alimentato dal gettito della imposizione immobiliare derivante dagli specifici tributi indicati nella norma (imposte ipotecarie, catastali, di registro, cedolare secca ed altri). Il successivo comma 7 dello stesso articolo 2, dispone che con apposito decreto interministeriale sono stabilite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché le quote del gettito dei tributi immobiliari che anno per anno sono devolute ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Per l'anno 2011, con decreto 21 giugno 2011 del Ministro dell'interno è stata data attuazione a tale disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo medesimo, esso attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento del gettito dell'imposta sulle persone fisiche. Fino a che non saranno disponibili le informazioni necessarie per attribuire tale compartecipazione sulla base del gettito IVA per provincia, l'articolo 2, comma 4, nonché l'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011 dispongono che l'attribuzione avvenga sulla base del gettito IVA per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. Con DPCM 17 giugno 2011 è stata data attuazione a tale disposizione per l'anno 2011.

In conseguenza di quanto disposto dal comma 18, il **comma 19** stabilisce che per il medesimo triennio non si applichino le sopra illustrate disposizioni dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 14, comma 10, nella parte in cui le stesse stabiliscono il gettito IVA avvenga sulla base del gettito dell'imposta per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. A tale modalità di assegnazione sembrerebbe, infatti, ora non doversi più far ricorso, atteso che a seguito dell'inclusione nel Fondo sperimentale di riequilibrio la compartecipazione IVA in questione verrà distribuita secondo i criteri previsti per il Fondo stesso.

Il **comma 19-bis** stabilisce, quindi, che **per gli anni 2012, 2013, e 2014**, il **D.P.C.M.** volto a stabilire le modalità di attribuzione ai comuni del gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto (di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) è esclusivamente finalizzato a **fissare la percentuale di compartecipazione al gettito** dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si rammenta che in precedenza **altre disposizioni avevano modificato il decreto legislativo 23/2011** in commento.

In particolare l'articolo 20, comma 16, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (legge n. 111/2011) aveva stabilito che tutte le disposizioni che prevedono sanzioni o recuperi a valere sui trasferimenti statali destinati agli enti locali devono intendersi riferite anche al fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché al fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e, altresì, al fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge delega n. 42 del 2009.

Inoltre l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148/2011) nel disporre la cessazione, a decorrere dal 2012, della sospensione del potere dei comuni di aumentare l'addizionale Irpef, ha contestualmente soppresso l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che prevedeva la graduale cessazione del blocco degli aumenti dell'addizionale medesima.

Infine, l'articolo 1, comma 12-*bis*, dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 ha innalzato dal 50 al 100 per cento l'ammontare del maggior gettito spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi all'attività di accertamento tributario prevista dall'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011.

### 5.3 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Disposizioni che riguardano l'autonomia finanziaria dei comuni sono contenute all'**articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011**, che **istituisce**, a decorrere dal **1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei **costi relativi ai servizi indivisibili** dei comuni.

In particolare, ai sensi del **comma 1** dell'articolo in esame, a decorrere dal **1° gennaio 2013** il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi copre:

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto<sup>26</sup> mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 138 del 2011;
- i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

<sup>26</sup> Testo così modificato dall'art. 25, co. 3, del D.L. n. 1 del 2012. Il testo originario faceva riferimento ai "costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa dai comuni**".

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (**comma 2**).

Il tributo, ai sensi del **comma 3**, è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (**comma 5**) - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (**comma 4**).

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (**comma 6**), mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 8**, la **tariffa** è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (**comma 9**), in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

La tariffa, che deve assicurare la **copertura integrale** dei costi di investimento e di esercizio (**comma 11**), è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Alla tariffa rifiuti così determinata, si applica **una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo

massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Tale maggiorazione – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica – determina un incremento delle entrate per i comuni stimato in 1.000 milioni di euro annui, al quale corrisponde, ai sensi del **comma 13-bis**, un riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo - di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011<sup>27</sup> - nonché sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna<sup>28</sup>, a decorrere dal 2013.

In caso di incapienza ciascun comune deve versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Per quanto riguarda le rimanenti autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, prevedendosi peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito in questione.

Ai sensi del **comma 14**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I **commi da 15 a 21** prevedono **specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie**, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**commi 22 e 23**).

I **commi da 24 a 27** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

<sup>27</sup> Si ricorda che il Fondo sperimentale di equilibrio è previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs n. 23/2011 allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare prevista dal medesimo articolo 2. La durata del Fondo è prevista in tre anni, e comunque fino all'attivazione del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che ha la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali dopo determinati i fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

<sup>28</sup> Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Viene fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (**commi 28, 29-32**).

I commi da **33 a 45** disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi **soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani**, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E' infine **abrogato**, con la medesima decorrenza, **l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23** in materia di federalismo fiscale municipale, il quale, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, confermava la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

#### **5.4 Le modifiche in materia di finanza regionale e provinciale (D.Lgs. n. 68 del 2011 – federalismo regionale e provinciale)**

L'**articolo 28** del decreto-legge n. 201 del 2011 reca disposizioni relative al concorso alla manovra degli enti territoriali, con specifico riferimento a regioni e province.

Il **comma 1** dell'articolo 28 dispone, a decorrere dall'anno di imposta 2011, l'**aumento dello 0,33%** dell'aliquota base dell'**addizionale regionale all'IRPEF (dallo 0,9 allo 1,23%)**, destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La norma modifica a tal fine il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (**comma 2**).

L'articolo 6 fissa la misura dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012 (2013 nel testo originario del decreto legislativo 68/2011), il potere di modificare tale aliquota, nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta.

Inoltre l'articolo 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, la misura dell'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF sia rideterminata entro il 26 maggio 2012 (un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011) con D.P.C.M. – sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 2 prevede che a decorrere dal 2012 ciascuna regione a statuto ordinario possa, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Con riferimento a tale disposizione si segnala che l'**articolo 29, comma 14**, del **decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216**<sup>29</sup>, proroga al **31 dicembre 2011** il termine per deliberare, per l'anno di imposta **2011**, l'aumento o la diminuzione dell'**aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF**, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento.

Viene inoltre stabilito che le **maggiorazioni** già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto **si intendono applicate sulla predetta aliquota** di base dell'1,23 per cento.

Il **comma 5** dispone la **riduzione delle quote di compartecipazione all'IVA**, direttamente sui conti di tesoreria per le regioni a statuto ordinario.

Ai fini della definizione della misura della compartecipazione IVA spettante a ciascuna regione a statuto ordinario – dispone la norma - si tiene conto degli effetti derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, vale a dire si diminuisce per la cifra corrispondente.

Si ricorda che la compartecipazione IVA finanzia il Fondo sanitario nazionale di parte corrente insieme all'addizionale IRPEF, all'IRAP ed alle entrate proprie delle regioni (*ticket*). L'ammontare complessivo spettante alle regioni viene ripartito tra le stesse sulla base sia delle quote di trasferimenti soppressi, sia della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente necessaria per finanziare la differenza tra il fabbisogno sanitario riconosciuto e le entrate specifiche delle regioni (IRAP, addizionale regionale IRPEF e altre entrate proprie)<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui d.d.l. di conversione è al momento in corso d'esame presso la Camera dei deputati (A.C. 4865).

<sup>30</sup> La misura dell'aliquota di compartecipazione nonché il prospetto di ripartizione tra le varie regioni sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato annualmente. L'aliquota della compartecipazione IVA è stata da ultimo definita nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009, dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 ottobre 2010, *Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*. Per le quote spettanti a ciascuna

L'articolo 77-*quater* del D.L. 112/2008 disciplina l'accreditamento alle regioni a statuto ordinario – nei conti di tesoreria unica - delle somme che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale. In particolare, il comma 4 dispone che la compartecipazione IVA è corrisposta (in attesa della determinazione della quota IVA ad esse spettante) sulla base dell'ultima ripartizione disponibile e al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.

Per le **regioni a statuto ordinario**, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma dispone – in conseguenza - la **riduzione della compartecipazione all'IVA**, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (comma 5).

La relazione tecnica specifica che la norma determina un maggior gettito di **2.085 milioni di euro**, cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario, destinata al finanziamento della sanità, riduzione operata ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame (vedi *infra*).

Il **comma 8** dispone, per le **province**, la **riduzione complessiva di 415 milioni** di euro a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse del **Fondo sperimentale di riequilibrio** delle province (art. 21 D.Lgs. n. 68/2011) e del **Fondo perequativo** (art. 23 D.Lgs. n. 68/2011) nonché a valere sui **trasferimenti erariali** dovuti alle **province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**.

Si ricorda che il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito nella legge di bilancio per il 2012, presenta una dotazione di **788 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2012-2014** (capitolo 1352/Interno).

Si segnala peraltro, per quanto concerne le province, che le norme introdotte dall'articolo 23, comma 19, che prevedono il trasferimento ai comuni, entro il 30 aprile 2012, delle competenze ora attribuite alle province, dispongono il trasferimento delle risorse umane, **finanziarie** e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite medesime.

Il **comma 11 sopprime** il comma 6 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 68/2011, recante una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in esito al

---

regione si veda da ultimo il D.P.C.M. 11-6-2010, *Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2008*.

riordino fiscale per esse derivante dal medesimo articolo 18, con specifico riguardo alla soppressione **dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica**.

L'articolo 18 in questione ha disposto al comma 1 che a decorrere dal 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF venga stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti:

- ai trasferimenti statali soppressi, costituiti da tutti i trasferimenti di parte corrente e, se non finanziati tramite indebitamento, di conto capitale aventi carattere di generalità e di permanenza nel tempo);
- alle entrate derivanti dall' addizionale provinciale sull'energia elettrica, soppressa dall'articolo medesimo, con attribuzione allo Stato del relativo gettito.

Il comma 6 del medesimo articolo ha peraltro stabilito, in sostanza ribadendo la finalità espressamente enunciata nel comma 1 di tutelare le province da possibili perdite di risorse, che alla provincia competente per territorio venga devoluto un gettito non inferiore a quello derivante nel 2011 dalla soppressa addizionale dell'energia elettrica.

Infine l'**articolo 28, al comma 11-bis**, primo periodo, dispone la **soppressione dell'articolo 17, comma 5**, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, concernente la **norma di salvaguardia per le autonomie speciali** con riferimento specifico alle modalità di applicazione **dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAuto) nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La soppressione del comma 5 comporta pertanto l'immediata applicabilità delle disposizioni in questione anche nei riguardi delle province situate nelle regioni a statuto speciale.

Il secondo periodo del comma 11-bis dispone **l'applicazione nell'intero territorio nazionale** delle misure previste dall'articolo 1, comma 12, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, relative all'**imposta provinciale di trascrizione (IPT)**, per la quale si prevede la **tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura modulata** sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione.

L'**articolo 30, comma 3**, del decreto-legge n. 201 del 2011 – che **incrementa di 800 milioni annui**, a decorrere dal 2012, il **Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale**, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il quale dal 2013 sarà alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dall'aumento delle accise sui carburanti disposto dall'articolo 15 dello stesso decreto – **novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68** relative alla soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina (che avrebbe dovuto essere realizzata nel 2013), e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni in materia di trasporto pubblico locale.

In particolare:

- viene soppresso all'articolo 2, comma 1, il riferimento alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- viene abrogato il comma 4 dell'articolo 8;
- viene modificato il comma 4 dell'articolo 32, differendo dal 2012 al 2013 l'anno di riferimento nel quale lo Stato provvederà alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

Si rammenta che in precedenza altre disposizioni avevano modificato in alcuni aspetti il decreto legislativo n. 68 del 2011: in particolare l'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148/2011) aveva modificato l'articolo 6 del decreto legislativo, anticipando al 2012 (anziché dal 2013, come stabilito dal decreto legislativo medesimo) la possibilità per le regioni di apportare modifiche all'aliquota dell'addizionale Irpef regionale.

Lo stesso decreto-legge, all'articolo 1, comma 12, detta disposizioni volte a semplificare la procedura per modificare l'imposta provinciale di trascrizione prevista dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68/2011 in questione.

## **5.5 Le modifiche in materia di finanza delle regioni a statuto speciale (art. 27 della legge delega n. 42 del 2009)**

L'**articolo 28** del D.L. n. 201 del 2011, al **comma 4**, novellando l'**articolo 27** della legge 5 maggio 2009, n. 42, **sopprime il termine temporale di 30 mesi** (21 novembre 2011) dall'entrata in vigore della legge stessa, previsto per l'emanazione delle **norme di attuazione degli statuti speciali** ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento di quelle regioni ai principi del federalismo fiscale.

Tale previsione è da porre in relazione con le altre disposizioni dell'articolo 28 con cui si provvede a determinare direttamente il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 28 prevede che il concorso delle **Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dall'anno 2012** alla manovra di finanza pubblica sia determinato in **complessivi 920 milioni di euro annui**.

Più precisamente, a decorrere dal 2012 **le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per un importo pari a **860 milioni** di euro annui.

**Le modalità con cui si attuerà il concorso** saranno stabilite con le **procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009**.

Con le medesime procedure le **Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano** assicurano, a decorrere dal 2012, un ulteriore concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di **60 milioni di euro annui**, da parte dei **comuni ricadenti nel proprio territorio**.

Per quanto attiene al contributo riferito ai comuni, sono escluse le regioni Sicilia e Sardegna, in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Per i comuni di Sicilia e Sardegna, infatti, si applicano le disposizioni recate dai commi 7 e 8 dell'articolo 28, al pari dei comuni del resto del territorio nazionale.

Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione<sup>31</sup>. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale, nel senso che è la regione o la provincia autonoma a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Per le **modalità con cui sarà assicurato** il concorso degli enti in questione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la norma fa riferimento alle procedure stabilite dall'**articolo 27 della legge 42 del 2009**.

L'articolo 27 della legge n. 42 prevede che, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché di perequazione e di solidarietà, sia determinato in accordo con ciascuna regione o provincia autonoma. Le modifiche all'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dovranno essere introdotte con la procedura delle **norme di attuazione degli statuti speciali** (comma 1); sono previste, inoltre, specifiche norme procedurali per l'attuazione

<sup>31</sup> I riferimenti normativi sono i seguenti: Friuli-Venezia Giulia: L.Cost. 1/1963 (Statuto) art. 4; DPR 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Valle d'Aosta: L.cost. 4/1948 (Statuto) artt. 2-3, D.Lgs. 431/1989 D.Lgs. 282/1992, Trentino-Alto Adige: DPR 670/1972 (Statuto) artt. 4, 8, 80; DPR 473/1975, D.Lgs. 268/1992. Sardegna: L.cost. 3/1948 (Statuto) art. 3; Sicilia: R.D.Lgs. 455/1946 art. 15.